

**Codice penale svizzero e
codice penale militare
(Impiego illecito di valori patrimoniali)**

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ... [data della decisione della Commissione]¹
e il parere del Consiglio federale del ... [data]²,
decreta:

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Art. 141^{bis}

Impiego illecito di valori patrimoniali Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso e sui quali, nel momento in cui li riceve, non ha alcun diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Minoranza (Sommaruga Carlo, Daguët, Leutenegger Oberholzer)

Abrogato

II

Il Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴ è modificato come segue:

1 FF 2009 ...
2 FF 2009 ...
3 RS 311.0
4 RS 321.0

Art. 133a cpv. 1

¹ Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso e sui quali, nel momento in cui li riceve, non ha alcun diritto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Minoranza (Sommaruga Carlo, Daguët, Leutenegger Oberholzer)

Art. 133a

Abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.